

COMUNE DI ZERI
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

ORIGINALE

Determinazione n. 324 del 25.10.2018 (N. settoriale 153 del
25.10.2018)

Oggetto: ART 67 CCNL 21.05.2018 FONDO RISORSE DECENTRATE. COSTITUZIONE

Settore: Amministrativo Contabile

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **venticinque** del mese **ottobre**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig. **CRISTIAN PETACCHI**, nell'esercizio delle proprie funzioni,

VISTO l'art. 4 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 23/02/1998, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 39 del 15/06/2017, relativo alla nomina del Responsabile del servizio settore Amministrativo - Contabile;

adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n. 12 del 23/02/2018 il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2018/2020 per la competenza e all'esercizio 2018 per la cassa;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

VISTO il testo unico sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche approvato con decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il Dlgs. 75-2017;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

PREMESSO CHE:

-il citato testo unico sul pubblico impiego impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti; -la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale; -le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno; -le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

o RISORSE STABILI, costituite, ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 22.05.2018, da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori ed eventuali aumenti delle predette risorse così come definite dall'art. 67 comma 2 e comma 5 lettera a) del CCNL 21.05.2018;

o RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate e definite dall'art. 67 commi 3, 4 e 5 lettera b) del CCNL 21.05.2018;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

PRESO ATTO CHE il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2018;

RICORDATO che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 27.702,98 comprensivo della rideterminazione dei differenziali del CCNL del 21/05/2018 e della quota di €. 3342,00 che nel 2011 era stata trasferita all'Unione di Comuni Montana Lunigiana per il servizio di polizia locale in unione, dalla quale il comune di Zeri è uscito dal 01/01/2017 reintegrando il personale precedentemente trasferito (n. uno agente P.L.) e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse è di € 27702,98;

RILEVATO pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2018, nel rispetto delle norme sopracitate ed alla luce della nuova disciplina contrattuale approvata con la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per le funzioni locali in data 21 maggio 2018;

CONSIDERATO CHE il Comune per l'anno 2017:

-ha rispettato il pareggio di bilancio e che, sulla base dei dati del bilancio di previsione 2018-2020, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2018;

- ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio di previsione 2018-2020 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

DATO ATTO CHE:

-le risorse di cui all'importo unico consolidato costituito ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.05.2018 relativo all'anno 2017 come certificate dal collegio dei revisori ammontano ad € 36861,00;

-nel corso dell'anno 2017 si sono registrate n. 1 cessazioni di personale che permettono l'incremento della parte stabile del fondo 2018 per retribuzione d'anzianità per € 912,86 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera c); -nel corso dell'anno 2018 sono previste n. 2 cessazioni di personale che permettono l'incremento della parte stabile del fondo 2019 per retribuzione d'anzianità per € 2125,50 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera c); -nel corso dell'anno 2019, al momento non sono previste cessazioni;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 21.5.2018 consente l'incremento delle risorse stabili a valere dall'anno 2019 per un importo parti ad € 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 ed a tal fine i dipendenti in servizio presso il Comune di Zeri alla predetta data risultavano essere 10 [conto annuale 2015] per un aumento delle risorse decentrate pari ad € 915,20;

VISTO l'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 21.5.2018 che stabilisce l'incremento delle risorse stabili di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime disposti dal citato contratto nazionale riconosciuti alla posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

CONSIDERATO CHE nel 2018 si è verificata la cessazione di n. 1 dipendente e quindi la quota residuale di cui per RIA di cui all'art. 67 comma 3 lett. D quantificata in €. 809,74 andrà ad incrementare le risorse variabili anno 2018;

EVIDENZIATO CHE non vi sono economie dell'anno 2017 da riportare sul 2018;

CONSIDERATO che l'importo per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative a carico del bilancio dell'Ente (n. 2, in quanto la posizione organizzativa dell'area Amministrativa e Contabile è in capo al Sindaco al quale non spetta nessuna remunerazione) al 31/12/2017 è pari ad €. 19365,00;

TENUTO CONTO CHE il Fondo per le risorse decentrate 2018, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

DATO ATTO CHE prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per il triennio 2018-2020, come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. A);

RICHIAMATA la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di

personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO CHE la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

RICORDATO CHE l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

VISTO l'art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

DETERMINA

1. di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2018, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (ALL. A);

2. di dare atto che la costituzione del Fondo per il triennio 2018-2020 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

3. di dare atto che parte delle risorse anzidette sono utilizzate per la liquidazione mensile dei seguenti istituti regolamentati già regolamentati dai contratti collettivi nazionali ovvero dal contratto decentrato integrativo vigente:

a. indennità di comparto (art. 33 comma 4 lettera b) e c) c.c.n.l. 22.01.04);

b. progressione orizzontale già assegnata (art. 34 c.c.n.l. 22.01.04);

4. di fare riserva di quantificare in via definitiva il totale delle risorse accessorie per il personale dipendente previa acquisizione da parte della giunta comunale successiva delle linee di indirizzo per la stipulazione del contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2018-2020 sulla base della succitata piattaforma economica eventualmente integrata dalle risorse variabili di cui art. 67 del CCNL 21.05.2018, nel rispetto dei vincoli in materia di contenimento delle spesa;

5. di dare atto che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per il triennio 2018-2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2018-2020 relativi alla spesa del personale;

6. Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA (art.147 bis, comma 1, D.lgs, n.267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristian Petacchi

Determinazione n. 324 del 25.10.2018

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì 13.11.2018

IL MESSO COMUNALE

Rossi Ferrari Rita
